Protocollo

OLUMBADALURIO ODRAGIJEO MINIMODISO OBRITTENIJA I SEMPLEO BEZZA M gii Dii si dell'El no promedoranno ondo **60** gioral dulla data della denuncia di Egilio a constat y o si domina ciata por dicampletamento dell'ite: uma escaliva.



OGGETTO:

Delega/Denuncia per il Taglio del bosco ai sensi della

L. R. n. 31 del 5 dicembre 2008 e del R. R. n. 5 del 10 luglio 2007.

Parco dell'Adamello

Ufficio Gestione Risorse Forestali Piazza Tassara 3, 25043 Breno (BS)

Tel. 0364-324011 - Fax 0364-22629 E-Mail: info@parcoadamello.it

Esecuzione di fattività selvicolturali (art. 11, c. 1, L. R. 27/2004) nel Parco dell'Adamello, subordinata all'ottenimento di specifico provvedimento autorizzativo (Dichiarazione di conformità tecnica degli interventi previsti con il Piano di settore del Parco dell'Adamello), rilasciata dai tècnici forestali del Parco, da liberi professionisti forestali e/o agronomi, e/o da personale autorizzato. Si ricorda infine quanto evidenziato nel citato R.R. 5/2007 all'art. 1 comma 2: Gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra cottura o a uso del suolo non forestale.

Delega per la De	nuncia di t	aglio del bo	osco effe	ettuata o	da															
		<u>a</u> Nato il a																		
Res. in Via/Piazza																				
1 (00). III VIGIT IGEEG					T	elefo	no (r	ecap	ito)			•								
Proprietario del	bosco (se dive	erso dal denunciante	<i>i</i>)																	
Res. in Via/Piazza														Prov						
Tites. III vian lazza _	0	mune	u _											1104.	***************************************					
Riguardante i ma	appali (Particel	le forestati nel caso	di superfici sott	oposte a Piar	no d'Assest	tamento) :													
Tipo di soprassuolo:								de, ele	ttrodot	ti, ecc)	Albe	ri di na	atale		barr	are il c	aso co	mispond	ente	
•																		•		
Comune Prov Foglio/i di mappa Mappale/i (Par. For)									io (ma)											
3 app		,	/										J*		, , ,	,				
PIANO DI GESTIONE P	ROGETTO	Note:																		
	EROGA																			
	ISTA FORESTALE																			
	OSTRICO																			
CURA ABETE E SECCO C	AUTELE OPERAZIONI																			
FILO SPINATO D	DANNI IDROGEOLOGICI																			
CASTAGNIDA FRUTTO	ANNI DA FUOCO																***************************************	·····		
NOCCIOLO P	ROROGA																			
SPECIE ACCESSORIE C	EPPAIA ALTA																		·	
SPALCATURE A	LBERI DI PREGIO	·····																		
TRASFORMAZIONE D'USO A	MANUTENZIONE PRATO																			
CONTRASSEGNO	LBERI MORTI				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					····			QUII	NTAL	I FOR	FETT	ARI:			
SPECIE	Numero di all	beri suddiviso po	er Classi dia	metriche								···								
ALBERI DA TAGLIARE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Oltre	
Abete rosso																ļ				
Castagno																	<u></u>		,	
Larice																				
		·····																		
																	 			
Varie	"													-	<u> </u>					
ALBERI DA RILASCIARE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Oltre	
																·	†			
				-	<u> </u>												<u> </u>			
		+															ļ	 		
						<u> </u>					,					ļ	ļ			
																ļ		ļ		
																<u> </u>		<u> </u>		
Varie										, š					<u> </u>			<u> </u>		
Data									(A)	,31 M	2 (A)) FE	DE							

Il soggetto richiedente dichiara (art. 4 comma b, Decreto DGA n. 9420 del 29 agosto 2007):

- di delegare il Parco dell'Adamello al completamento dell'iter autorizzativo con particolare riferimento all'informatizzazione della denunci dell'iditagnio, che verrà conservata in originale presso il proprio archivio.
- di essere proprietario dei terreni oggetto di Intervento o comunque di aver diritto ad effettuare il taglio in quanto titolare di diritto reale (enfiteusi, usufrutto ecc.) o di contratto (affitto, comodato, vendita del soprassuolo ecc.), nonché di rispettare i confini di proprietà (in caso di dubbio si evidenzia la necessità di avvisare i proprietari confinanti). di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche in materia di attività selvicolturali (R. R. 5/2007);
- di assumersi tutte le responsabilità di fronte alla Legge e nei confronti di terzi (ivi compresi eventuali comproprietari) per danneggiamenti, anche colposi, al bosco o all'ecosistema o a proprietà altrui; di rispettare le prescrizioni inoltrate dal Parco dell'Adamello con successivo e/o contestuale provvedimento autorizzativo.

Norme forestali regionali

(Art. 11 Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27)

ESTRATTO INFORMATIVO TECNICO

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai boschi e ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso

Autorizzazione

Silenzio assenso per interventi in deroga

L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali non previsti dal regolamento può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:

- tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria.

Le attività selvicolturali possono essere intraprese contestualmente al rifascio di autorizzazione scritta da parte dell'Ente Forestale (Parco Adamello).

Validità del permesso di taglio

Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi (o di 5 anni nel caso in cui sia stato specificatamente indicato nell'autorizzazione dell'Ente: PIANO DI GESTIONE) dalla presentazione della denuncia o dall'acquisizione dell'autorizzazione.

Progetto di taglio

Le istanze di autorizzazione e le denunce che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio (redatto da un dottore forestale o agronomo abilitato). Gli allegati non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli Enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti, competenti. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 23, della l.r. 27/2004.

Ripristino dei luoghi

Chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli Enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

Stagione silvana

Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:

- dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
- dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare:
- dal 15 settembre at 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.

Sono permessi tutto l'anno:

- i tagli di utilizzazione delle fustaie; i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
- i tagli di conversione dei cedui;
- i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.

La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- nelle fustaie esistenti:
- nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- nei boschi di neoformazione di qualsiasi natura, formatisi in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi che abbiano le caratteristiche di bosco.

Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni duemilacinquecento metri quadrati sottoposti al taglio; gli alberi da rilasciare devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
- avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
- essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
- essere di buon aspetto paesaggistico.

Potature e tagli delle ceppaie

Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza.

Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcature, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante.

Recipzioni

Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.

Recinzioni e altri sistemi di delimitazione del bosco non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica.

Norme per gli interventi in fustala

Il taglio a raso delle fustaie è vietato faddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio (il taglio deve comunque prevedere il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura di uno ogni 2500 metriquadri di superficie utilizzata).

L'edul invecchiati, ossia quelli con età superiore a quarant'anni sono assimilati alle fustaie; i castagneti sono considerati cedui fino a ottanta anni. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei robinieti puri, nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti, su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distanti almeno cento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti (il taglio deve comunque prevedere il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura di uno ogni 2500 metriquadri di superficie utilizzata). Il taglio del ceduo con rilascio di matricine o riserve è permesso su una superficie massima di trenta ettari, non contigua, distanti almeno duecento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti e di superficie superiore a dieci ettari. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduazione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in

È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine ad ettaro scelle tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei cedui appartenenti ai seguenti tipi o categorie forestali:

- castagneti;
- robinieti misti:
- alneti di ontano bianco o nero;
- orno-ostrieti e carpineti;
- saliceti e formazioni di pioppi.

È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- querceti, querco-carpineti;
- faggete:
- altre formazioni di latifoglie autoctone

Le matricine possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

L'installazione di linee monofuni a gravità, detti palorci o fili a sbalzo è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati. La richiesta di autorizzazione contiene il nome del richiedente, la località di partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto. Il richiedente si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per futto il periodo di esercizio dell'impianto. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnatare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo. L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi. È vietato comunque vietato l'attraversamento di strade a transito ordinano. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.